

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1825 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafo 4, l'articolo 30, paragrafi 2 e 3, l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 38, paragrafo 2, l'articolo 39, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 72,

considerando quanto segue:

- (1) Per poter omologare i serbatoi di carburante come entità tecniche indipendenti, occorre inserire una scheda informativa specifica con i relativi dati quale nuova appendice dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, in particolare riguardo ai veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, è opportuno consentire omologazioni aggiuntive di sistemi.
- (3) Per far sì che siano comunicate tutte le informazioni pertinenti nel caso dei veicoli muniti di trasmissione a variazione continua, occorre modificare la tabella che riporta i dati relativi ai rapporti di trasmissione da inserire nella scheda informativa.
- (4) Per stabilire un nesso chiaro tra le due configurazioni di veicoli in grado di convertire il loro livello di prestazioni dalla sottocategoria (L3e/L4e)-A2 alla sottocategoria (L3e/L4e)-A3 e viceversa, e per agevolare l'accesso a tali informazioni da parte dei proprietari dei veicoli, è opportuno aggiungere una voce relativa al numero di omologazione UE della configurazione originale al modello di cui all'allegato I, appendice 24, del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014, e al modello del certificato di conformità di cui all'allegato IV di tale regolamento di esecuzione.
- (5) Per poter fornire ulteriori informazioni all'apparire di nuove tecnologie e di nuove concezioni, dev'essere possibile inserire dati aggiuntivi nei modelli dei certificati di omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti.
- (6) Per motivi di chiarezza e di coerenza, occorre modificare o cancellare alcune note esplicative.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014.
- (8) Affinché fabbricanti ed autorità nazionali dispongano di più tempo per applicare tempestivamente le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, soprattutto se si considera che il regolamento (UE) n. 168/2013 è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e che le relative prescrizioni amministrative diventeranno obbligatorie per tutti i veicoli nuovi immatricolati o immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2018.
- (9) Si dovrebbe rinviare l'applicabilità delle modifiche apportate ai modelli dei certificati di conformità al 1° settembre 2017, per dare a fabbricanti ed autorità nazionali il tempo necessario ad adeguare alle suddette modifiche le rispettive disposizioni amministrative riguardanti l'immatricolazione dei veicoli, in particolare per gli aspetti relativi ai sistemi informatici.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013,

⁽¹⁾ G.U.L. 60 del 2.3.2013, pag. 52.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (G.U.L. 249 del 22.8.2014, pag. 1).